



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

IL SOVRAINDEBITAMENTO

Cosa stabilisce la legge?

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 (e successive modifiche) introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una procedura di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento identifica una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte che determina:

- la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni
ovvero
- la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

Chi può farvi ricorso?

Il soggetto sovraindebitato non assoggettabile a procedure concorsuali e nello specifico:

- Persone fisiche
- Società e enti che non svolgono attività di impresa
- Imprenditori o enti privati non commerciali
- Imprenditori commerciali che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F.
- Imprenditori agricoli
- Start-up innovative
- Professionisti

Cosa può fare il soggetto sovraindebitato?

- Può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi
- Può concludere con i creditori un piano del consumatore
- Può accedere alla liquidazione del patrimonio, non formulando alcuna proposta ai creditori, ma mettendo a loro disposizione il patrimonio personale

Gli Organismi di Composizione della Crisi

Il debitore che ha necessità di essere assistito in una delle procedure disciplinate dalla legge 3/2012 deve rivolgersi agli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (O.C.C.), costituiti da soggetti aventi i requisiti di indipendenza, professionalità e terzietà che abbiano una vasta e ampia conoscenza della materia e operino con la diligenza richiesta dal proprio incarico.

Il registro degli O.C.C. è tenuto dal Ministero della Giustizia presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia ed è visualizzabile sul sito <http://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx>.

A chi rivolgersi

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Milano

c/o Segreteria dell'Ordine – 1° piano Palazzo di Giustizia
Corso di Porta Vittoria (Largo Biagi) – 20122 Milano

Mail occ@ordineavvocatimilano.it – Pec occ@cert.ordineavvocatimilano.it

Tel. 02 5492921 – Fax 02-54101447

PER INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E SUI COSTI → www.ordineavvocatimilano.it